



---

# Promemoria

## Orientamento pratico degli istituti di formazione per la pedagogia professionale e dei relativi docenti

---

Nell'ambito del riconoscimento dei cicli di formazione pedagogico-professionali devono essere garantiti sia l'orientamento pratico degli istituti di formazione sia l'esperienza di insegnamento o di formazione dei docenti dei vari cicli.

1. *Criterio:*

*Orientamento pratico degli istituti che offrono cicli di formazione pedagogico-professionali*

L'istituto deve dimostrare che la propria attività garantisce un collegamento ottimale tra pratica e didattica. A tal fine è essenziale garantire contatti costanti con i luoghi di formazione della formazione professionale di base e con le scuole specializzate superiori, nonché con docenti e formatori.

2. *Criterio:*

*Esperienza di insegnamento o di formazione dei docenti con il gruppo target*

Gli studenti hanno il diritto di essere istruiti da docenti che possono attestare una certa esperienza di insegnamento o di formazione con il gruppo target.

Si applicano le seguenti regole:

- a. almeno l'85% dell'intero corpo docente di ogni ciclo di formazione (per sede) deve avere esperienza di insegnamento o di formazione con il gruppo target. Tale esperienza è considerata sufficiente se i docenti possono dimostrare di aver totalizzato una percentuale d'impiego minima del 100%, che può essere ripartita su un periodo massimo di 5 anni;
- b. tutti i docenti di didattica disciplinare devono disporre di un'esperienza di insegnamento sufficiente con il gruppo target. La durata di tale esperienza si evince dalla descrizione di cui al punto a);
- c. come esperienza di insegnamento vale soltanto la pratica didattica effettiva, mentre come esperienza di formazione vale solo l'attività di formazione effettiva;
- d. nei moduli di insegnamento comuni a diversi cicli di formazione pedagogico-professionali si richiede esperienza di insegnamento o di formazione con i giovani che svolgono una formazione professionale di base.

Per l'adempimento dei criteri summenzionati la SEFRI concede agli istituti di formazione un periodo transitorio di 5 anni a decorrere dalla pubblicazione del presente promemoria.

Qualora non raggiunga la percentuale necessaria dell'85%, l'istituto di formazione deve essere in grado di comprovare gli sforzi intrapresi in questa direzione nell'ambito delle nuove assunzioni e dell'aggiornamento professionale del corpo insegnante durante il periodo di osservazione. In casi eccezionali e su richiesta della Commissione federale per i responsabili della formazione professionale (CFRFP) la SEFRI può giudicare sufficienti le esperienze di formazione o di insegnamento di singoli docenti che non soddisfino i criteri summenzionati.

L'adempimento dei criteri viene verificato nell'ambito della procedura di vigilanza.

1 gennaio 2017